

Prot. 1024/26

Alla Cortese attenzione del Dott. Antonio DECARO

Presidente della Regione Puglia

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Dott. Donato PENTASSUGLIA

Assessore Salute e Benessere

segreteria.assessorosalute@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere

Animale Sezione Accreditamento e Qualità

ufficioaccreditamenti.regione@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere

Sociale e dello Sport per Tutti

area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

Direttori Generali delle ASL pugliesi

aslfg@mailcert.aslfg.it

protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it

direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

direzione.generale@pec.asl.lecce.it

protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Dott.ssa Elvira TARSITANO

Presidente Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata

protocollo@pec.biologipugliabasilicata.it

Al Presidente dell'ATS

UNPISI

unpisi@pec.it

Dott. Domenico AVEZZANO

Presidente Ordine TSRM

baritaranto@pec.tsrn.org

Oggetto: Applicazione art. 5, comma 6, della L.R. n. 9/2017 – Risccontro nota del 26/02/2026 e richiesta istituzione urgente Tavolo Tecnico in materia

Con la nota/circolare prot.n. 010193 dello scorso 25.2.2026 l'Amministrazione Regionale, anche riscontrando le precedenti comunicazioni trasmesse da altri Ordini professionali, ha ribadito l'applicabilità alle professioni sanitarie (e, quindi, anche alle psicologhe e agli psicologi della Regione Puglia iscritti allo scrivente Ordine) delle previsioni di cui all'art. 5, comma 6, della L.R. n. 9/2017 in materia di nulla osta abilitante allo svolgimento dell'attività professionale e, condividendo l'allarme lanciato anche da questo Ordine in tema di continuità assistenziale, ha disposto un regime transitorio della durata di sei mesi che consente la prosecuzione delle attività professionali nel mentre si proceda alle comunicazioni di inizio attività (CIA) così come indicato dalla legge citata.

Pur apprezzando tale iniziativa, segnaliamo il permanere di gravi criticità nella applicabilità alla nostra categoria professionale dell'articolo in oggetto, tali da non consentire a questo Ordine di orientare compiutamente le migliaia di iscritti che operano all'interno dei loro studi professionali (oppure esclusivamente online, o all'interno di strutture sociosanitarie) nell'amministrare la propria condizione, atteso che la professione psicologica non è mai menzionata né nella L.R. n.9/2017 né nel successivo Regolamento Regionale n. 15/2020, al punto da far ritenere legittimamente che il legislatore abbia volutamente escluso la professione psicologica dall'applicazione delle norme in questione.

Tale regolamento, infatti, e come indicato nell'art. 1 dello stesso (rubricato "Oggetto del Regolamento") è finalizzato a individuare, tra l'altro:

"... le prestazioni e le procedure diagnostico-terapeutiche a minore invasività erogabili negli studi medici di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017;"

"i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici richiesti ai fini del rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione all'esercizio in funzione della tipologia di struttura."

All'art. 2 del ridetto Regolamento, rubricato "Definizioni", è chiarito che lo "studio medico di cui all'art. 5, comma 6, della L.R. n. 9/2017" ovvero lo studio medico a cui risulta applicabile la disciplina del nulla osta, è "lo studio professionale in cui vengono erogate prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche considerate a minore invasività individuate dall'Allegato 1A ed OC1 del presente provvedimento. Lo studio medico di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 deve essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti nell'Allegato 1B ed ROC1 del presente provvedimento e deve essere in possesso, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 9/2017, della figura del Responsabile sanitario, coincidente con il professionista (in caso di gestione individuale) o con uno dei professionisti (in caso di gestione in forma associata o di S.T.P.). In caso di gestione associata o societaria (S.T.P.), dovranno essere indicati nella comunicazione e nel nulla osta i nominativi degli intestatari del medesimo provvedimento."

Detto ciò, si rileva che nell'allegato 1A e nell'allegato OC1 del Regolamento Regionale n. 15/2020 non sono comprese le prestazioni erogate dagli Psicologi (né, ad onor del vero, da altre professioni sanitarie).

Da tanto discenderebbe, ad avviso di chi scrive, e come già accennato sopra, la non assoggettabilità agli studi professionali degli psicologi della disciplina richiamata in oggetto, e a ulteriore conferma di tanto si rileva come il Regolamento Regionale n. 15/2020 sia stato adottato successivamente alla definitiva conferma dell'inclusione degli psicologi tra le professioni sanitarie ad opera della legge n. 3/2018.

In conseguenza di tutto ciò, peraltro, si rileva come le norme sin qui citate siano, allo stato, concretamente inapplicabili, stante l'assenza di qualsivoglia previsione che chiarisca quali debbano essere i requisiti che lo studio dell'esercente la professione sanitaria non medica debba possedere ai fini dell'ottenimento del nulla osta.

Tanto premesso, pur apprezzando quanto statuito con la circolare n. 010193 del 25.2.2026, allo scrivente Ordine appare indispensabile e necessaria la convocazione urgente di un tavolo tecnico che consenta un sereno confronto sull'applicabilità (o meno) della normativa che ci impegna e, in caso di ritenuta applicabilità, di un confronto tecnico finalizzato ad individuare i requisiti strutturali e organizzativi degli studi. Nelle more della definizione di tali requisiti, è altresì logicamente necessaria la sospensione – per il tempo strettamente necessario a produrli – delle comunicazioni da parte degli iscritti di inizio attività.

Il tutto nell'interesse degli iscritti a questo Ordine che richiedono certezze sulla normativa applicabile, e della collettività che quotidianamente viene assistita nei loro studi.

Confidando in un urgente riscontro, si porgono distinti saluti

Bari, 09/03/2026

Il Presidente

Dott. Giuseppe Vinci

